



**Comune di Braggio**

**Cantone dei Grigioni**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A  
MOTORE SU STRADE FORESTALI**



## Indice

Art. 1	Divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione.....	3
Art. 2	Eccezioni senza autorizzazione.....	3
Art. 3	Eccezioni soggette ad autorizzazione .....	3
Art. 4	Tasse .....	3
Art. 5	Prescrizioni particolari.....	4
Art. 6	Responsabilità.....	4
Art. 7	Disposizioni penali .....	4
Art. 8	Esecuzione .....	4
Art. 9	Pubblicazione e segnaletica.....	4
Art. 10	Entrate in vigore .....	5

## **Art. 1 Divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione**

- 1 La strada forestale di Braggio, che inizia all'Auriglia, serve oltre che alla selvicoltura anche ad altri scopi. Fa quindi stato un divieto di circolazione per veicoli a motore, motociclette, ciclomotori e motoslitte con eccezione giusta gli art. 2 e 3 del presente regolamento.
- 2 Inoltre fanno stato le seguenti limitazioni:
  - peso massimo 19 tonnellate
  - larghezza massima 2,5 metri

## **Art. 2 Eccezioni senza autorizzazione**

Non hanno bisogno d'autorizzazione:

- a) le eccezioni dal divieto di circolazione su strade forestali previste dalla Legge federale sulle foreste (LFO) e dall'Ordinanza federale sulle foreste (OFo);
- b) le eccezioni dal divieto di circolazione su strade forestali previste dalla Legge cantonale sulle foreste (LCFo) e dall'Ordinanza cantonale sulle foreste (OCFo);
- c) tutte le trasferte di servizio della polizia, della sezione forestale, del guardiano della selvaggina, del servizio sanitario, dei vigili del fuoco, del servizio di difesa dalla fuoriuscita di oli minerali e di sostanze chimiche, trasferte allo scopo di adempiere attività d'ufficio o legali (p.es. tribunale per sopralluoghi, ecc.) nonché le trasferte al servizio della Confederazione;
- d) trasferte di ambulanze, medici e veterinari in servizio;
- e) trasferte in seguito a infortuni, incendi e catastrofi che sono ordinate da un ente responsabile;
- f) trasporti di legname per uso proprio, unicamente su indicazione del servizio forestale e unicamente per gli abitanti o i proprietari di un immobile nel comune di Braggio;
- g) il Municipio decide per eventuali deroghe al Regolamento o autorizzazioni speciali.<sup>1)</sup>

## **Art. 3 Eccezioni soggette ad autorizzazione**

Il municipio rilascia su richiesta delle autorizzazioni esclusivamente per i seguenti scopi:

- a) trasporto di legname di assegni ed asta e materiale da costruzione, i quali non possono essere trasportati con altri mezzi, sia per peso sia per dimensione, senza una forte maggioranza di costi;
- b) viaggi di artigiani e professionisti esclusivamente per l'esercizio della loro attività sul territorio comunale, se il tipo di attività svolta necessita il portare con se eventuali pezzi di ricambio oppure una particolare attrezzatura.

## **Art. 4 Tasse <sup>1)</sup>**

1. Per l'autorizzazione giornaliera sono riscosse le seguenti tasse:
  - fr. 20.00 veicoli fino a 3.5 tonnellate
  - fr. 50.00 veicoli superiori a 3.5 tonnellate.
2. Per l'autorizzazione annua sono riscosse le seguenti tasse:
  - fr. 200.00 veicoli fino a 3.5 tonnellate
  - fr. 300.00 veicoli superiori a 3.5 tonnellate.
3. Per l'autorizzazione di cantiere sono obbligatoriamente riscosse le seguenti tasse:
  - fr. 400.00 licenza edilizia per nuove costruzioni
  - fr. 200.00 autorizzazione per lavori di miglioria.

*1) Modificato dall'Assemblea comunale 4.07.2010*

4. La tassa di cantiere include tutte le imprese interessate; è valida per la durata dei lavori, rispettivamente fino al collaudo dell'opera.
5. I permessi ai punti 1 e 2 hanno validità per l'andata e il ritorno nello stesso giorno; non è autorizzato lo stazionamento dei veicoli in Braggio oltre il giorno stesso. Ogni transito è legittimato unicamente allo scopo di trasporto di materiale, laddove lo stesso è reso difficoltoso attraverso la teleferica.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate durante l'orario di sportello presso la Cancelleria comunale.
7. L'autorizzazione non è trasferibile e deve essere applicata al veicolo in modo ben visibile.
8. Il mancato utilizzo dell'autorizzazione non dà diritto ad alcun risarcimento.

#### **Art. 5            Prescrizioni particolari**

- 1 La strada forestale è chiusa nel periodo invernale. Non è attuato alcun servizio invernale e nessuna manutenzione durante la chiusura, resta pertanto vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo a motore, compreso le motoslitte. È inoltre vietato lo spargimento di ghiaia e sale, lo sgombero della neve e il transito con catene.
- 2 In caso di condizioni sfavorevoli o a seguito d'esigenze forestali il Municipio può proibire tutti i transiti o rilasciare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.
- 3 Non è permesso viaggiare o parcheggiare sul terreno che confina con la strada. Si può parcheggiare e incrociarsi soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.

#### **Art. 6            Responsabilità**

- 1 Il comune respinge ogni responsabilità per la sicurezza del traffico e/o per danni in seguito a difetti del campo stradale, dei manufatti in genere e in particolare per incendi e la caduta di sassi, alberi, rami, acqua e valanghe.
- 2 In particolare il comune non può garantire la discesa verso valle a veicoli che si trovano sul territorio comunale, se la strada non è agibile a causa di forza maggiore (valanghe, caduta di sassi o alberi, ecc.). Non vi è quindi né un rimborso del costo dell'autorizzazione né un rimborso per danni materiali o perdite di guadagno.

#### **Art. 7            Disposizioni penali**

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite dal Municipio con una multa fino a Fr. 1'000.- in caso di recidiva fino a Fr. 5'000.-. L'abuso dell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa.

#### **Art. 8            Esecuzione**

L'esecuzione del presente regolamento spetta alla sovrastanza comunale. Essa può delegare questa competenza a funzionari comunali oppure a forestali di circolo.

#### **Art. 9            Pubblicazione e segnaletica**

Le eccezioni e le limitazioni del traffico emanate con il presente regolamento devono essere pubblicate. La segnaletica va collocata d'intesa con la polizia stradale cantonale.

**Art. 10      Entrate in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei segnali di prescrizione da parte del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità e del collocamento in loco della rispettiva segnaletica (art. 13 cpv. 2 OLCS).

Luogo e data:

Braggins, 21 NOV. 2006

Per il comune:

A. Berda

Miotti Krenca

(P. P. P.)

